



Equitalia

www.equitaliaspa.it

COMUNICATO STAMPA

Scattano i tempi supplementari per i pagamenti a rate

Ecco le istruzioni per l'uso

Dal 2008 concesse 1,1 milioni di rateizzazioni per oltre 15 miliardi

Più tempo per pagare le rate con il fisco. I contribuenti non in regola con le scadenze dei pagamenti possono oggi allungare fino a 6 anni il periodo di dilazione dei debiti fiscali e contributivi, a patto che dimostrino di avere avuto un peggioramento della loro situazione economica. La proroga dei pagamenti a rate rappresenta un ulteriore aiuto concreto a famiglie e imprese in difficoltà. Dal 2008 a oggi il Gruppo Equitalia ha concesso 1,1 milioni di rateizzazioni per un importo che supera i 15 miliardi di euro.

Equitalia ha varato oggi la direttiva interna che fornisce alle società partecipate le indicazioni operative per concedere il beneficio previsto dal decreto milleproproghe (articolo 2, comma 20, del decreto legge n. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).

Come già avviene per le rateazioni, se la richiesta di proroga riguarda debiti per un importo fino a 5 mila euro, sarà concessa a semplice richiesta motivata attestante la situazione di difficoltà peggiore rispetto a quella in cui versava il contribuente. Per gli importi superiori a 5 mila euro l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà viene effettuato in maniera differenziata in base alla tipologia giuridica dei soggetti.

Le richieste presentate da persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati sono valutate utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del debitore (ISEE). Il contribuente interessato alla proroga della dilazione è tenuto ad attestare il temporaneo peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di un nuovo modello ISEE di valore inferiore rispetto al precedente, ovvero, in caso non sia trascorso il termine di validità annuale del modello ISEE, mediante la sola dimostrazione di eventi posteriori che hanno determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale.

Le richieste di rateazione in proroga presentate da altre categorie giuridiche di soggetti, ad esempio le società di capitali, vengono esaminate mediante l'applicazione dei parametri costituiti dall'Indice di Liquidità e dall'Indice Alfa. Il contribuente è tenuto ad attestare il temporaneo peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di una situazione economico patrimoniale aggiornata da cui risulti che l'indice di Liquidità è peggiorato rispetto a quello riferito alla dilazione di cui viene chiesta la proroga. Con riferimento, invece, al numero di rate concedibili verrà utilizzato sempre il noto indice Alfa.



Equitalia

Per la presentazione della richiesta di proroga Equitalia ha predisposto specifici moduli disponibili presso gli sportelli degli agenti della riscossione.

La direttiva di Equitalia, disponibile sul sito www.equitaliaspa.it, contiene anche una serie di indicazioni che aggiornano i processi di concessione delle rateazioni anche sulla base delle esigenze maturate in questi anni da parte dei contribuenti.

Roma, 18 aprile 2011

Equitalia spa è una società per azioni, a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle Entrate, 49% Inps) incaricata dell'attività di riscossione nazionale dei tributi. La mission del gruppo Equitalia è di contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso, attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato e il miglioramento del rapporto con il contribuente, all'efficacia della riscossione. Equitalia, operativa dal 2006, è presente sul territorio nazionale, con esclusione della regione Sicilia, con 16 società partecipate.



Equitalia

Direzione Centrale Strategie di Riscossione
Gestione Morosità Rilevanti

Direttiva di gruppo n. 12/2011

Agli Amministratori Delegati e
ai Direttori Generali
delle Società partecipate

Roma, 15 aprile 2011
Prot. n. 2011/4313

D EQ DSR_GMR RATEAZIONI PROROGA 11_4313 12

Oggetto: Rateazioni - nuove indicazioni operative – Art. 2, comma 20, del decreto legge n. 225/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26.02.2011.

Il decreto legge n. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 2, comma 20, prevede che: *“Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione”*.

Ciò premesso, con la presente direttiva forniamo le istruzioni in merito alla trattazione di tale tipologia di istanze (rateazioni c.d. in proroga) e nel contempo, a parziale modifica ed integrazione delle istruzioni di cui alla direttiva DRS/NC/2008/012 e seguenti, nuove indicazioni operative in merito a tutte le tipologie di rateazioni diverse da quelle “in proroga” e che, di seguito, saranno definite ordinarie (si intendono per tali le prime rateazioni e le rateazioni successive).

1. Presentazione dell'istanza di proroga e relativi effetti.

La presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 2, comma 20, del decreto legge n. 225/2010, dovrà avvenire utilizzando la modulistica allegata alla presente, nella quale dovranno essere riportati, da parte del debitore, gli estremi identificativi dei provvedimenti di dilazione già concessi dei quali si chiede la proroga. Nell'ipotesi in cui il debitore risulti moroso per ulteriori cartelle di pagamento non interessate dai precedenti provvedimenti di rateazione di cui è chiesta la proroga, dovrete informare lo stesso che l'istanza di proroga non



potrà essere concessa se non dietro il pagamento o la rateazione di tali cartelle; in quest'ultimo caso, se i ruoli sono rateizzabili, dovrete avvertire il debitore della necessità di presentare una apposita istanza per la quale dovrà essere utilizzata la modulistica ed applicate le regole relative alle rateazioni successive. In relazione invece all'esistenza di eventuali cartelle di pagamento non ancora scadute dovrete rappresentare al debitore tale circostanza ed invitarlo – senza effetti vincolanti – a presentare una apposita istanza per la quale dovrà essere utilizzata la modulistica relativa alle rateazioni successive (trattandosi, anche in questo caso, di una rateazione successiva alla rateazione in proroga).

Precisiamo che in tutti i casi in cui l'istanza di proroga si riferisca ad una precedente rateazione la cui domanda era stata presentata entro i termini di scadenza della/e relativa/e cartella/e di pagamento ed in quanto tale beneficiava di un aggio pari al 4,65%, in sede di concessione della rateazione in proroga sarà applicato l'aggio nella misura massima dovuta essendo intervenuta la decadenza della precedente rateazione.

Precisiamo altresì che il debito da rateizzare sarà comprensivo degli eventuali interessi di mora maturati.

Ciò premesso, per quanto concerne gli effetti della mera presentazione dell'istanza di rateazione in proroga, nelle more della concessione dell'eventuale provvedimento di dilazione, precisiamo quanto segue:

1.A) ISTANZA TEMPESTIVA

Qualora l'istanza venga presentata entro il prossimo 30 giugno 2011:

1. non determinerà la revoca delle misure cautelari già adottate (fermi amministrativi e ipoteche);
2. non inibirà l'avvio di azioni revocatorie il cui mancato esercizio potrebbe determinare un pregiudizio irreversibile per la riscossione delle somme a ruolo, né comporterà la rinuncia di quelle già avviate, tenuto conto della natura conservativa dell'azione in questione;
3. inibirà l'avvio di nuove azioni cautelari, salvo quelle che dovessero essere preventivamente concordate con il debitore e che comunque dovranno essere eseguite prima della concessione del provvedimento di dilazione, nonché di nuove azioni esecutive;
4. sospenderà la prosecuzione delle azioni esecutive già in corso;
5. non farà venir meno in capo al debitore la qualità di soggetto inadempiente ai fini dell'art. 48 bis del d.P.R. 602/73; d'intesa con il debitore, i pignoramenti ex art. 72 bis sulle somme bloccate dalle P.A. ai sensi del citato art. 48 bis, dovranno essere oggetto di sospensione per il ristretto tempo occorrente per la disamina dell'istanza; se prima della citata sospensione, che



compatibilmente ai tempi tecnici dovreste disporre con la massima tempestività, dovessero comunque pervenire pagamenti da parte delle P.A., le relative somme andranno incamerate e la rateazione verrà eventualmente concessa per il residuo. Tali indicazioni sono finalizzate a contemperare da un lato l'esigenza di tutela generale dell'interesse pubblico e dall'altro le aspettative del debitore di ottenere la concessione della rateazione in proroga quale strumento per adempiere al pagamento del debito iscritto a ruolo nonché ad attenuare i rischi derivanti da un uso della proroga a fini meramente dilatori.

6. in presenza di rimborso ex art. 28 ter d.P.R. 602/73, la eventuale rateazione in proroga potrà essere concessa solo al netto delle somme oggetto di rimborso.

1.B) ISTANZA TARDIVA

La presentazione delle istanze di proroga dopo il suddetto termine di favore del 30 giugno 2011 avrà gli stessi effetti di cui ai precedenti punti 1-2-3-5-6 ma non sospenderà le procedure esecutive già in corso (punto 4) ed in particolare nelle:

Esecuzioni immobiliari promosse da terzi creditori, con intervento da parte dell'ADR:

se il credito oggetto di intervento e cioè della richiesta di partecipazione alla distribuzione del ricavato non è assistito da ipoteca:

- se l'intervento risulta essere incapiente, la rateazione verrà concessa e lo stesso dovrà essere oggetto di rinuncia;
- se l'intervento è capiente, la rateazione potrà essere accolta solo a condizione che, d'intesa con il debitore, venga iscritta ipoteca legale (ancorché al momento inefficace) ed il pignoramento immobiliare venga poi estinto nell'ambito di una operazione di composizione stragiudiziale concordata dal debitore con tutti i creditori interessati all'esecuzione.

Se, invece, il credito oggetto di intervento risulta essere assistito da valida ipoteca, overosia iscritta prima del pignoramento:

- se la stessa risulta essere incapiente, la rateazione verrà concessa e l'intervento dovrà essere oggetto di rinuncia;
- se la stessa risulta essere capiente, la rateazione potrà essere accolta solo a condizione che il pignoramento immobiliare venga estinto nell'ambito di una operazione di composizione



stragiudiziale concordata dal debitore con tutti i creditori interessati all'esecuzione; diversamente, la rinuncia unilaterale all'intervento già eseguito potrebbe determinare, qualora l'esecuzione venisse portata a conclusione dal creditore procedente, una rinuncia di fatto ad avvalersi della garanzia ipotecaria.

La capienza del credito oggetto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare (assistito dal privilegio ipotecario o chirografario, salvo quanto previsto dall'art. 2776 c.c. relativo alla collocazione sussidiaria con privilegio sul prezzo degli immobili di alcuni tributi, tra cui l'Iva, e contributi), e cioè il quantum riscuotibile in caso di prosecuzione dell'esecuzione, dovrà essere valutata sulla base del valore dei beni pignorati risultante dalla perizia di stima del CTU, ove presente, ovvero dall'applicazione dell'art. 79 del d.P.R. n. 602/73, ovvero mediante perizia del Territorio ovvero ancora perizia giurata, da fornire a cura del debitore, e dell'ammontare dei debiti dei terzi che gravano sui beni medesimi, anch'essi da fornire a cura del debitore.

1.C) ISTANZE RELATIVE A PROVVEDIMENTI DI RATEAZIONE NON PROROGABILI

Qualora dovessero essere presentate istanze di proroga relative a provvedimenti di rateazione concessi dopo il 27/2/2011 e, pertanto ex lege non prorogabili, una volta acquisite le informazioni del caso, provvederete a formalizzare la mancata accettazione dell'istanza nelle consuete forme, facendo esplicito riferimento alla norma di legge in argomento, senza procedere ad alcuna sospensione delle attività di riscossione coattiva.

2. Individuazione del temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà.

La disposizione in esame stabilisce che le dilazioni decadute possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore compri *"un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione"*.

2.A) IMPORTI FINO A EURO 5.000

Con la direttiva n. DSR/NC/2008/017, relativamente alle rateazioni c.d. ordinarie abbiamo stabilito che se il debitore presenta una istanza (prima rateazione e/o rateazione successiva) per un ammontare fino ad euro 5000, la dilazione dovrà essere concessa, a semplice richiesta motivata di parte, nel seguente numero di rate:

Importi fino ad euro 2000

massimo 18 rate



Importi da euro 2001 a euro 3500	massimo 24 rate
Importi da euro 3501 a euro 5000	massimo 36 rate

Se la richiesta di proroga riguarda una istanza di cui alla tipologia sopra indicata, la proroga stessa sarà concessa a semplice richiesta motivata del debitore, attestante di trovarsi temporaneamente in una situazione di difficoltà peggiore rispetto a quella in cui versava all'atto della concessione del provvedimento originario, secondo il numero massimo di rate sopra indicato in relazione al debito attuale.

2.B) IMPORTI SUPERIORI A EURO 5000

In questa fascia d'importo, come noto, l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà viene effettuato in maniera differenziata, a seconda che l'istanza di rateazione venga presentata da:

- persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
ovvero
- altre categorie giuridiche di soggetti

2.C) PERSONE FISICHE O TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI

Le istanze di cui alla tipologia in questione, siano esse relative a prima rateazione o rateazioni successive, sono esaminate utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del debitore (ISEE).

Il debitore interessato alla proroga della dilazione è tenuto ad attestare il temporaneo peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di un nuovo modello ISEE -ovviamente di valore inferiore rispetto al precedente, che dovrà essere sempre riportato nel modello di istanza di proroga- e, di conseguenza, avrà diritto ad un numero massimo di rate corrispondente alla nuova classe ISEE di appartenenza, secondo le note tabelle di cui alla direttiva n. DSR/NC/2008/017.

Se non è ancora trascorso il termine di validità annuale del modello ISEE preso a base della dilazione di cui viene chiesta la proroga, il debitore avrà comunque diritto alla stessa mediante la sola dimostrazione di eventi posteriori al predetto modello ISEE che hanno determinato una radicale modifica della sua situazione reddituale e patrimoniale; ciò vale anche qualora il nuovo modello ISEE prodotto non consenta di accedere al beneficio della rateazione in proroga e sempre che tali eventi non possano trovare riscontro nel nuovo modello ISEE in quanto verificatisi posteriormente.

A titolo esemplificativo, con riferimento ai componenti del nucleo familiare, oltre a quelli indicati nella direttiva n. DSR/NC/2008/017, costituiscono eventi idonei a determinare il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà:



- la perdita del lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
- la cessazione dell'attività della ditta individuale a regime fiscale semplificato;
- il decesso di uno dei componenti fonte di reddito del nucleo familiare;
- la nascita di uno o più figli all'interno del nucleo familiare.

In tale caso, il debitore avrà diritto ad una proroga per un periodo massimo pari allo stesso numero di rate delle quali beneficiava in precedenza.

2.D) ALTRE CATEGORIE GIURIDICHE DI SOGGETTI

Le istanze presentate dalle società e dalle altre categorie giuridiche di soggetti, siano esse relative a prima rateazione e/o rateazioni successive, vengono esaminate, come è noto, valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà mediante l'applicazione dei parametri costituiti dall'indice di Liquidità e dall'indice Alfa.

Per accedere alla rateazione (prima rateazione o rateazione successiva) è necessario che l'indice di Liquidità sia inferiore ad 1; verificata l'esistenza di tale condizione, la rateazione potrà essere concessa se l'indice Alfa è superiore a 3, con le seguenti modalità:

per alfa compreso tra 3 e 3,5:	massimo 12 rate
per alfa compreso tra 3,6 e 4:	massimo 18 rate
per alfa compreso tra 4,1 e 6:	massimo 36 rate
per alfa compreso tra 6,1 e 8:	massimo 48 rate
per alfa compreso tra 8,1 e 10:	massimo 60 rate
per alfa oltre 10:	massimo 72 rate

Pertanto, il debitore che intende presentare un'istanza di rateazione in proroga è tenuto ad attestare il temporaneo peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di una situazione economico patrimoniale aggiornata da cui risulti che l'indice di Liquidità è peggiorato rispetto a quello riferito alla dilazione di cui viene chiesta la proroga ed il cui valore dovrà essere sempre riportato nella relativa modulistica.

Qualora la proroga riguardi più rateazioni consentite nel tempo, la documentazione comprovante il temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà dovrà essere riferita all'ultima dilazione concessa.

Con riferimento, invece, al numero di rate concedibili verrà utilizzato sempre il noto indice Alfa.



2.E) IMPRESE IN LIQUIDAZIONE

Relativamente alle società che hanno deliberato la messa in liquidazione, con la direttiva n. DSR/MR/2010/001 abbiamo precisato che anche questi soggetti possono trovarsi nella impossibilità di fare fronte in unica soluzione al debito iscritto a ruolo ma tale incapacità ha caratteristiche e prospettive di soluzione del tutto diverse da quelle dell'impresa che continua ad operare sul mercato.

Ne consegue che per le società in liquidazione può configurarsi la sussistenza del requisito previsto dall'art. 19 (temporanea situazione di obiettiva difficoltà), ma l'istanza di dilazione di pagamento del debito iscritto a ruolo potrà essere presa in esame solo a condizione che, oltre alla documentazione di rito prescritta per le società in esercizio di attività, venga prodotta una relazione comprovante:

- i motivi che determinano l'impossibilità di fare fronte in unica soluzione al debito iscritto a ruolo;

- la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza dei mezzi necessari per fare fronte al debito iscritto a ruolo e di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità dei pagamenti, ovvero in mancanza, la disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su beni il cui valore, determinato ai sensi dell'art. 79 d.P.R. n. 602/73, sia superiore all'ammontare del debito a ruolo maggiorato degli interessi di dilazione. In quest'ultimo caso il provvedimento di dilazione dovrà essere sottoscritto per accettazione dal terzo garante.

Il provvedimento di dilazione non potrà avere durata maggiore di 24 mesi, salvo che la relazione attesti che la complessità delle attività di liquidazione dell'attivo patrimoniale richieda un arco temporale maggiore.

Precisiamo, ad integrazione della richiamata direttiva, che l'eventuale garanzia dovrà essere rilasciata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di scadenza della prima rata.

La citata relazione dovrà essere sottoscritta da uno dei professionisti di cui al combinato disposto degli artt. 161 e 67, terzo comma, lett. d), della legge fallimentare.

Ciò premesso, per le società in liquidazione il peggioramento temporaneo della situazione di difficoltà, posta a base dei precedenti provvedimenti di rateazione concessi, dovrà essere valutato in maniera diversa rispetto alle società in attività e, dunque, le stesse potranno beneficiare della proroga a condizione che, oltre alla documentazione di rito prescritta per le



società in esercizio di attività, venga prodotta una relazione sottoscritta dai professionisti di cui sopra, comprovante:

- i motivi che hanno determinato il mancato pagamento delle rate relative alle precedenti rateazioni concesse;
- la permanenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità del pagamento del debito ristrutturato; in mancanza, dovrà essere manifestata la disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su beni il cui valore, determinato ai sensi dell'art. 79 d.P.R. n. 602/73, sia superiore all'ammontare del debito a ruolo maggiorato degli interessi di dilazione.

La eventuale rateazione in proroga verrà concessa per un periodo massimo pari allo stesso numero di rate originariamente consentito.

3. Rateazioni ordinarie (prima rateazione e rateazione successiva).

Con la presente direttiva forniamo ulteriori indicazioni operative valide per tutte le rateazioni sia ordinarie sia concesse ai sensi dell'art. 2, comma 20, d.l. n. 225/2010 c.d. in proroga, nonché taluni chiarimenti resi necessari sulla base della esperienza sino ad oggi in concreto maturata.

A parziale modifica e integrazione delle indicazioni contenute nella direttiva DRS/NC/2008/012 e seguenti, precisiamo che gli effetti della mera presentazione delle istanze di rateazione in proroga tardive (descritti al paragrafo 1.B), s'intendono riferiti anche a tutte le istanze di rateazione ordinarie a fronte di cartelle già scadute, presentate a fare tempo dalla data di emissione della presente direttiva.

Relativamente agli effetti dell'istanza di rateazione ordinaria presentata tempestivamente rispetto al termine di scadenza del debito a ruolo (e cioè entro il 60° giorno dalla notifica della cartella), manifestiamo che questa, sino alla data di eventuale rigetto:

A. inibirà l'avvio di azioni cautelari ed esecutive;

B. nel caso in cui sia trascorso il termine di scadenza delle cartelle e la disamina dell'istanza sia ancora in corso, il debitore sarà considerato soggetto inadempiente ai fini dell'art. 48 bis del d.P.R. n. 602/73, ma saranno inibiti gli effetti dovuti alla relativa applicazione; ovviamente dovranno essere oggetto di rinuncia gli eventuali pignoramenti che dovessero essere comunque notificati. In tali casi, il procedimento relativo all'istanza di rateazione dovrà essere necessariamente concluso in tempi brevi, al fine di evitare da una lato che il



contribuente diligente sia afflitto dal blocco dei pagamenti, dall'altro che possa determinarsi un pregiudizio.

Relativamente, invece, ai criteri per la determinazione della situazione di temporanea difficoltà, la direttiva n. DSR/NC/2008/017 stabilisce che la stessa deve avvenire, anzitutto, valutando la capacità del soggetto di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone ed a tal fine sono stati introdotti gli indici di Liquidità ed Alfa.

Con la citata direttiva nonché con direttiva n. DSR/NC/2009/02, si è stabilito che la situazione di temporanea difficoltà sussiste se l'impresa ha un indice di Liquidità inferiore ad 1 ed un indice Alfa pari o superiore a 3.

Ciò premesso, rammentiamo che – come rappresentato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 15 del 2000 e nella direttiva di gruppo n. DRS/NC/2008/012 – la "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" è quella in cui si trova il debitore che è nell'impossibilità di pagare in unica soluzione il debito a ruolo e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

Pertanto, al fine di attenuare i rischi derivanti da un utilizzo meramente dilatorio dell'istituto della rateazione ed assicurare la pronta riscossione del credito pubblico nei soggetti a maggiore rischio di inadempimento, vi invitiamo ad attenervi alle seguenti istruzioni:

1. In presenza di un indice Alfa superiore a 100:

- a. per le rateazioni di importo superiore a euro 500.000 prima di procedere alla concessione del beneficio dovrete richiedere chiarimenti al debitore in ordine alla effettiva capacità di sostenere l'onere finanziario derivante dalla dilazione, utilizzando lo schema di preavviso di diniego di cui all'allegato A;
- b. per le rateazioni di importo compreso tra 50.001 e 500.000, in assenza di altre controindicazioni, il beneficio della rateazione potrà essere consentito ma i soggetti rientranti in questa categoria dovranno essere sottoposti ad un separato monitoraggio finalizzato ad intervenire con tempestività e comunque prioritariamente in caso di inadempimento.

2. In presenza di valore della produzione rettificato pari a zero, considerato che tale valore, in assenza di altre spiegazioni, potrebbe essere indicativo della cessazione di fatto dell'attività:

- a. per le rateazioni di importo superiore ad euro 500.000 prima di procedere alla concessione del beneficio dovrete richiedere chiarimenti al debitore in ordine alla effettiva capacità di



sostenere l'onere finanziario derivante dalla dilazione, utilizzando lo schema di preavviso di diniego di cui all'allegato B;

- b. per le rateazioni di importo compreso tra 50.001 e 500.000, in assenza di altre controindicazioni, il beneficio della rateazione potrà essere consentito ma i soggetti rientranti in questa categoria dovranno essere sottoposti ad un separato monitoraggio finalizzato ad intervenire con tempestività e comunque prioritariamente in caso di inadempimento.

Nei casi di cui ai punti 1a e 2a, manifestiamo che i debitori potranno fornire i chiarimenti richiesti producendo, a titolo esemplificativo, una relazione previsionale su base biennale/triennale, sottoscritta da uno dei professionisti di cui agli artt. 161 e 67, terzo comma, lett. d), della legge fallimentare, sulla effettiva capacità dell'impresa di sostenere il costo mensile rappresentato dall'importo della rata indicativa.

Al fine di consentire i monitoraggi di cui ai punti 1b e 2b, verranno approntati i necessari strumenti tecnici al fine di individuare le tipologie di rateazione di cui trattasi.

Relativamente, infine, alla valutazione dei presupposti per accedere al beneficio della rateazione ex art. 19 del d.P.R. 602 del 1973 da parte delle società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, rammentiamo quanto già precisato con direttiva n. DSR/MR/2010/001, secondo cui il richiamo normativo ex art. 2423 c.c. relativo ai criteri di redazione della situazione economico-patrimoniale si riferisce esclusivamente ai criteri di redazione del bilancio civilistico quali chiarezza, veridicità e correttezza e, pertanto, la citata relazione non dovrà essere necessariamente corredata da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ma potrà essere limitata alle sole voci, adeguatamente motivate, che rilevano ai fini del calcolo degli indici di Liquidità ed Alfa.

Nei casi in cui l'istanza di rateazione ordinaria abbia ad oggetto cartelle per le quali è già scaduto il termine di pagamento e cartelle per le quali tale termine non è ancora trascorso, l'istanza di rateazione sarà considerata tempestiva qualora le cartelle in scadenza rappresentino il maggior importo del debito in relazione al quale si chiede la rateazione.

4. Casi di revoca del beneficio ex art. 19 d.P.R. n. 602 /73.

L'articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 dispone, come noto, che l'agente della riscossione, su richiesta del debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.



Il comma 3, in particolare, stabilisce che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- A. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- B. l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- C. il carico non può più essere rateizzato, salvo quanto ora stabilito dall'art. 2, comma 20, del D.L n. 225/2010.

Ciò premesso, riportiamo di seguito alcuni casi di revoca del beneficio della rateazione consentita ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 che non discendono dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate.

4.A) Decesso del debitore o assoggettamento a procedura concorsuale

Il decesso del debitore iscritto a ruolo determina di diritto la decadenza immediata della rateazione cessando le condizioni soggettive ed oggettive che erano alla base del provvedimento di concessione della dilazione. Pertanto, appena abbiate contezza di tale evento, dovrete revocare la rateazione e la stessa potrà essere eventualmente concessa all'erede che ne faccia richiesta e che dimostri di versare in una situazione di temporanea obiettiva difficoltà, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle direttive DSR/NC/2009/02 e DSR/MR/2010/01 qualora vi sia una pluralità di eredi, coobbligati nel pagamento del debito a ruolo del de cuius.

Anche la dichiarazione di fallimento comporta la decadenza immediata dal beneficio della rateazione, in considerazione dell'art. 44, comma 1, l.f., secondo cui tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori, e dell'art. 52, comma 2, l.f., secondo cui ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione ovvero prededucibile, deve essere sottoposto al procedimento di accertamento del passivo, salvo diverse disposizioni della legge.

Pertanto, nel caso di fallimento del debitore iscritto a ruolo che ha beneficiato della dilazione di pagamento, appena ne abbiate contezza, dovrete procedere immediatamente alla relativa revoca al fine di consentire la insinuazione tempestiva del credito al passivo.

Il medesimo effetto è generato dalla/dal:

1. domanda di concordato preventivo ex art. 160 l.f., atteso che dopo la presentazione della stessa devono ritenersi non consentiti pagamenti lesivi della "par condicio creditorum". Il divieto, non espressamente sancito dal legislatore, si desume in modo univoco dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato (artt. 167 e 184) e, in particolare, dall'art. 168 che, nel porre il divieto di azioni



esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata, possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori (Cass. N. 578 del 12 gennaio 2007);

2. provvedimento che apre la procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, in base all'art. 200 l.f. secondo cui dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applica l'art. 44 l.f., ed all'art. 201 l.f. che richiama l'art. 51 della stessa l.f.;
3. sentenza che dichiara lo stato d'insolvenza, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274".

Pertanto, nei casi previsti sub.1-2-3, dovrete procedere, appena ne abbiate contezza, alla revoca della rateazione al fine di consentire la dichiarazione/insinuazione del credito al passivo.

5. Mancato pagamento di ulteriori cartelle.

Nella prassi operativa ricorre sempre più frequentemente che a carico di un debitore che sta già beneficiando della dilazione vengano notificate nuove cartelle di pagamento. In taluni di questi casi, il debitore lascia trascorrere il termine fissato dall'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 senza procedere al pagamento, né alla presentazione di istanza di rateazione. Nella gestione del rapporto con il debitore si viene così a determinare una evidente situazione di conflitto derivante da un lato dalla rateazione in corso di regolare ammortamento, dall'altro dall'obbligo di dover procedere alla riscossione coattiva degli altri ruoli in stato di morosità.

Già con la direttiva n. DSR/NC/2008/012, dovendo escludere che potesse realizzarsi una tale anomalia, abbiamo declinato la regola secondo cui, qualora il debitore risulti moroso per addebiti ulteriori rispetto a quelli di cui intende chiedere la rateazione, l'operatore di sportello dovrà informarlo dell'esistenza di tali ulteriori addebiti, facendogli presente che la dilazione può essere concessa esclusivamente per la totalità degli importi iscritti a ruolo residui per i quali è già scaduto il termine di pagamento (60 gg. dalla data di notifica della cartella), al netto degli importi già versati. In tale contesto, allo scopo di prevenire, per quanto possibile l'insorgere di tale anomalia, abbiamo precisato che, se il debitore che sta chiedendo la dilazione è iscritto anche per ruoli per i quali la relativa cartella, pur se stampata, non è ancora stata notificata, dovrete rappresentare allo stesso contribuente questa circostanza ed invitarlo – sia pure senza effetti vincolanti – ad estendere a tali cartelle l'istanza di dilazione.



Una volta, tuttavia, che l'ulteriore cartella risulti notificata, occorre che vi attiviate al fine di evitare che, per quanto possibile, si verifichi (o permanga) la situazione di conflitto.

Pertanto, vorrete attenervi alle seguenti indicazioni qualora abbiate contezza che il debitore è già beneficiario di una rateazione:

- A. se la rateazione non è in regolare ammortamento (per il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate), avvierete, senza indugio, le azioni di riscossione coattiva per l'intero debito a ruolo scaduto, salvo che il debitore, avendo i requisiti, non abbia chiesto di avvalersi della proroga di cui all'art. 2, comma 20, d.l. 225/10;
- B. se la rateazione è in regolare ammortamento, farete presente al debitore che in assenza del pagamento della nuova cartella ovvero della presentazione, entro il medesimo termine di cui all'art. 50 del dpr 602/73, di richiesta di rateazione (si tratterà in tal caso di una rateazione successiva ed eventualmente di una rateazione in proroga), si procederà comunque all'avvio delle azioni di riscossione coattiva per il credito a ruolo non rateizzato.

6. Ruoli intestati a soggetti estinti per "fusione".

La fusione, disciplinata dagli artt. 2501 e ss. del c.c., può avvenire mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società già esistente; essa dà luogo ad un fenomeno di "successione universale" tra il soggetto giuridico estinto ed il nuovo, per effetto del quale quest'ultimo risponde delle obbligazioni del soggetto che ha partecipato alla fusione.

Nel caso di società iscritta a ruolo, cessata per fusione, l'istanza di rateazione deve essere presentata dal soggetto che è subentrato negli obblighi tributari e, naturalmente, la verifica della sussistenza dei requisiti di legge dovrà essere eseguita in capo a quest'ultimo soggetto. Il provvedimento di concessione della rateazione dovrà essere, conseguentemente, modificato manualmente nell'intestazione al fine di inserire i dati relativi al nuovo soggetto obbligato.

7. Ruoli intestati a soggetti estinti per cancellazione dal Registro Imprese.

Le istanze di rateazione del debito iscritto a ruolo a carico di soggetti estinti in seguito alla cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2495 c.c. (per cessazione dell'attività in Italia e/o trasferimento della sede legale



all'estero) possono essere prese in esame solo se la dilazione è garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed avente sede legale in Italia. La garanzia deve essere acquisita entro e non oltre il termine di scadenza della prima rata.

8. Società di persone e di capitali – scioglimento e liquidazione in corso di rateazione.

Con la più volte citata direttiva DSR/MR/2010/001, richiamata nella presente, abbiamo fornito specifiche indicazioni in ordine alla trattazione delle istanze di rateazione presentate da società di persone o di capitali in liquidazione.

Da ciò consegue che, qualora successivamente alla concessione di un provvedimento di rateazione ad una società che opera sul mercato abbiate contezza dell'apertura della liquidazione, posto che tale evento determina una mutazione delle condizioni soggettive ed oggettive che erano alla base del provvedimento di concessione della dilazione, dovrete invitare il debitore a produrre una relazione comprovante la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza dei mezzi finanziari necessari per fare fronte al debito iscritto a ruolo e di flussi finanziari tali da continuare ad assicurare la regolarità dei pagamenti, avendo cura di avvertirlo che il mancato riscontro potrà essere causa di revoca della rateazione.

Ricevuta la relazione, la posizione dovrà essere riesaminata sulla base delle notizie fornite, richiedendo se necessario la disponibilità da parte di terzi a garantire il residuo pagamento rateale.

L'esito del riesame potrà condurre alla revoca della rateazione ed alla ripresa della riscossione coattiva secondo le indicazioni fornite per le società in liquidazione con la predetta direttiva DSR/MR/2010/001, ovvero alla conferma del provvedimento già in precedenza adottato.

9. Casi particolari: regolarità contributiva e procedure concorsuali

Nella prassi operativa può verificarsi che una società, ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 L.F., avendo necessità di ottenere il rilascio del *Durc*, chieda all'AdR di potere continuare ad eseguire i pagamenti delle rateazioni dei ruoli previdenziali in corso e/o la concessione di un nuovo provvedimento a fronte di ulteriori cartelle relative a ruoli derivanti da omessi versamenti di contributi maturati in data antecedente alla domanda di concordato. Tenuto conto della peculiare problematicità che caratterizza tale tipo di operazione, qualora dovesse essere presentata una richiesta del genere (sia nell'ambito del concordato preventivo che della liquidazione coatta amministrativa, ovvero dell'amministrazione straordinaria), dovrete interessare



questa Capogruppo (Gestione Morosità rilevanti), che provvederà a fornire le indicazioni del caso.

10. Modulistica.

Alleghiamo alla presente direttiva la seguente modulistica:

- ✓ **Allegato A:** Modello di preavviso di diniego ex art. 10 bis legge n. 241/1990 da utilizzare in caso di rateazione di importo superiore ad euro 500.000 con Indice Alfa superiore a 100;
- ✓ **Allegato B:** Modello di preavviso di diniego ex art. 10 bis legge n. 241 del 1990 da utilizzare in caso di rateazione di importo superiore ad euro 500.000 con del Valore della Produzione rettificato pari a zero;
- ✓ **Allegato 1:** Modello di istanza di rateazione in proroga per importi fino a 5.000,00 euro;
- ✓ **Allegato 2:** Modello di istanza di rateazione in proroga - persone fisiche per importi superiori a 5.000,00 euro;
- ✓ **Allegato 3:** Modello di istanza di rateazione in proroga - titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati per importi superiori a 5.000,00;
- ✓ **Allegato 4:** Modello di istanza di rateazione in proroga - società - ditte - consorzi per importi superiori a 5.000,00 euro;
- ✓ **Allegato 5:** Modello di istanza di rateazione in proroga - per fondazioni liriche per importi superiori a 5.000,00 euro;
- ✓ **Allegato 6:** Modello di istanza di rateazione in proroga - associazioni + altri per importi tra 5.001,00 e 25.000,00 euro;
- ✓ **Allegato 7:** Modello di istanza di rateazione in proroga - associazioni + altri per importi superiori a 25.000,00 euro.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Marco Cuccagna

All. n. 9